

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

230 – 26314 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 23-3469 DEL 2/02/2012 E S.M.I.
PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PERIODICO AI SENSI
DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..**

SOCIETÀ: Eco Eridania S.p.a.

SEDE LEGALE Via Pian Masino n. 103/105 – 16011 Arenzano (GE)

SEDE OPERATIVA: Via Mentana n. 1 – 10042 Nichelino (TO)

P.IVA: 03033240106

POS. n. 020770

La Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

▪ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 23-3469 del 2/2/2012 è stata rilasciata alla Società Team Ambiente S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Mentana 1, nel Comune di Nichelino;

Nel provvedimento si dispone che il rinnovo dell'AIA verrà effettuato decorsi sei anni dalla data di rilascio del medesimo (2/02/2012);

▪ con successive Determinazioni n. 207-43359 del 4/11/2013, n. 111-15270 del 7/5/2014 e n. 301-42939 del 25/11/2014, l'AIA è stata aggiornata relativamente a modifiche non sostanziali comunicate dal gestore, con le modalità fissate all'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

▪ in data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.lgs. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento)". Tra le modifiche introdotte dal Decreto vi è la sostituzione dell'istituto del rinnovo dell'AIA, su richiesta del gestore, con un riesame periodico disposto dall'Autorità Competente. Il Decreto ha, inoltre, introdotto l'obbligo di verificare la necessità di redigere una relazione di riferimento in caso di impiego di sostanze pericolose pertinenti a tale fine;

▪ in data 1 gennaio 2015, per effetto della L. 56/2014, la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino, che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;

▪ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 6-4540 del 13/2/2015 si è preso atto dell'intervenuta variazione di titolarità dell'AIA che è stata assunta, in virtù del medesimo provvedimento, dalla Società Eco Eridania S.p.a.;

▪ successivamente l'AIA è stata aggiornata con D.D. n. 74-15199 del 14/5/2015 e con D.D. n. 89-10260 del 13/4/2016 per modifiche non sostanziali comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29 *nonies*

del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 18-770/2017 del 23/01/2017 sono stati incrementati i quantitativi di rifiuti di stoccaggio e le superfici destinate allo scopo. Sono inoltre stati aggiunti nuovi codici CER ed è stata modificata una prescrizione gestionale. L'intervento di ampliamento era stato escluso dalla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 90-35254 del 22/12/2016. Nel provvedimento sono riportate alcune indicazioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali da effettuare nel successivo iter autorizzativo ed alcune prescrizioni per la realizzazione ed il monitoraggio in fase di esercizio dell'intervento a progetto.
- con nota di protocollo della Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 65709 del 30/05/2017, lo Scrivente Servizio ha comunicato ad Eco Eridania S.p.a. l'avvio di procedimento di riesame con valenza di rinnovo periodico, disposto sulla base di quanto previsto dall'art. 29 *octies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 46/2014. In tale nota, in relazione alla scadenza del provvedimento n. 23-3469 del 2/02/2012 e s.m.i. fissata al 2/02/2018, è stato prescritto alla Società di trasmettere la documentazione tecnica necessaria al riesame dell'AIA entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

Contestualmente sono state pubblicate sul sito web istituzionale le informazioni previste all'art. 29 *quater* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'invio di osservazioni da parte del pubblico;

- in data 19/06/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 74669 di pari data, Eco Eridania S.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta con la precedente nota del 30/05/2017 per il riesame dell'AIA;
- con nota di prot. C.M.T. n. 76449 del 22/06/2017, è stata indetta la Conferenza dei Servizi prevista all'art. 29 *quater* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che è stata convocata in prima seduta in data 27/07/2017;
- in data 27/07/2017 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi appositamente indetta per il riesame dell'AIA. Come emerge dal verbale trasmesso ai soggetti convocati con nota del 28/07/2017 di prot. 92636, nel corso della seduta è stata data lettura dei pareri favorevoli di tutti gli Enti convocati, che pertanto hanno espresso il loro assenso unanime al rilascio del riesame dell'AIA. La Conferenza ha, tuttavia, ritenuto necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa di dettaglio;
- in data 26/09/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 112287, la Eco Eridania S.p.a. ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO CHE:

- dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA di cui alla D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012, non sono intervenute variazioni nei documenti di riferimento BRef comunitari applicabili all'attività dell'installazione. I BRef di riferimento sono, pertanto:
 - il BRef verticale "Waste Treatment Industries – august 2006";
 - il BRef orizzontale "General principles of monitoring – july 2003".

La rispondenza delle tecniche adottate presso l'installazione oggetto di riesame alle Migliori

Tecniche Disponibili (altrimenti dette Best Available Techniques – BAT) contenute nei suddetti documenti di riferimento, è già stata verificata al momento del rilascio dell’AIA ed in occasione dei successivi provvedimenti di aggiornamento. Non essendo variato lo stato di fatto degli impianti che costituiscono l’installazione, non sono al momento necessari adempimenti per l’adeguamento alle BAT;

▪ con specifico riferimento alle singole matrici ambientali, l’istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi appositamente indetta per il riesame dell’AIA ha evidenziato quanto segue:

➤ per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:

- dall’esame della documentazione trasmessa è emersa la sostanziale rispondenza tra quanto attuato presso l’installazione ed il contenuto dei documenti comunitari.

Si evidenzia il fatto che per il rifiuto contraddistinto dal codice CER **080202** fanghi acquosi contenenti materiali ceramici non è stata individuata alcuna area di stoccaggio, pur trovandosi nell’elenco dei rifiuti già autorizzati. Vista la natura di tale rifiuto si è deciso di consentirne lo stoccaggio nell’Area E4, riservata ai rifiuti liquidi non pericolosi su bacino di contenimento.

- con il provvedimento di aggiornamento n. 89-10260 del 13/4/2016 è stato inserito nell’elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l’installazione, il CER 160307* che identifica il mercurio metallico. In data 17/5/2017 è stato emanato il Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul mercurio, che ha abrogato il precedente Regolamento (CE) n. 1102/2008 e che entrerà in vigore dal 1/1/2018. L’art. 7 comma 3 del Regolamento sopra citato dispone che *“lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti di mercurio nonché delle miscele di mercurio deve essere effettuato in modo ecologicamente corretto, conformemente alle soglie ed ai requisiti di cui alla Direttiva 2012/18/UE (industrie a rischio di incidente rilevante n.d.r.) e alla Direttiva 2010/75/UE (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento n.d.r)”*. In relazione a quanto disposto dal Regolamento comunitario, la Conferenza dei Servizi ha richiesto alla Eco Eridania S.p.a. di dettagliare le modalità gestionali che intende adottare per adempiere ai disposti della nuova norma. Con la documentazione integrativa del 26/9/2017, di prot. C.M.T. n. 112287, la Società ha descritto gli accorgimenti specifici che intende adottare per la gestione dei rifiuti di mercurio, finalizzati a gestirlo in sicurezza. Tali modalità costituiscono parte integrante del presente provvedimento autorizzativo, così come tutti gli adempimenti formali previsti dal Regolamento 2017/852;

➤ per quanto attiene agli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche:

- dall’installazione non si originano scarichi di acque reflue industriali soggetti ad autorizzazione. Per quanto riguarda, invece, la gestione delle acque meteoriche, la SMAT S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame evidenziando che il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche non risulta variato rispetto a quanto già autorizzato;

➤ per quanto concerne il rumore:

- con l’ultimo aggiornamento dell’A.I.A. n. 18-770/2017 del 23/01/2017 è stato prescritto ad Eco Eridania S.p.a. di effettuare una campagna di misurazione del rumore per verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte in occasione della richiesta di aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio. ARPA Dipartimento di Torino, all’interno del proprio parere di competenza trasmesso

in data 21/07/2017, ha richiesto che, nell'ambito della suddetta campagna, l'azienda valuti la sussistenza delle condizioni di applicabilità del criterio differenziale.

Nelle conclusioni della relazione tecnica contenente gli esiti delle rilevazioni acustiche, trasmessa da Eco Eridania S.p.a. in data 28/06/2017 con nota di prot. C.M.T. n. 78520, la Società ha dichiarato che *“il livello d'immissione di rumore (L_A) diurno misurato a confine e presso il recettore sensibile più prossimo, è attualmente inferiore al valore limite previsto per le zone definite in classe V [70 dB(A) diurno].*

Il valore di emissione di rumore diurno (L_g) calcolato nelle differenti postazioni è attualmente inferiore al valore limite d'emissione sonora previsto per le zone definite in classe V [65 dB(A)].

Il valore limite differenziale tra il rumore residuo ed il rumore ambientale [differenza tra L_A e L_R non superiore a 5 dB(A)], in presenza dell'attività della ditta all'interno delle abitazioni potenzialmente più disturbate si ritiene potrà essere rispettato, in quanto tale limite risulta già rispettato a confine.”

Alla luce di quanto evidenziato, non si ritiene necessario prescrivere all'interno della presente A.I.A. ulteriori campagne di misurazione del rumore. Viene fatta salva la possibilità di richiedere ulteriori approfondimenti in merito qualora dovessero essere proposte da Eco Eridania S.p.a. modifiche autorizzative che implicino variazioni, anche potenziali, alle emissioni acustiche dell'impianto.

➤ per quanto riguarda i controlli ambientali:

- l'art. 29 *octies* comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che, in occasione del riesame, l'Autorità competente utilizzi anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni effettuate nel periodo di validità dell'AIA. In proposito l'installazione è stata sottoposta a controllo periodico da parte di ARPA nel 2014 a seguito della richiesta di modifica del portale radiometrico e di spostamento della pesa: i risultati del controllo sono riassunti nella relazione del 13/02/2014 di prot. ARPA n. 12234. Al momento del sopralluogo l'attività di gestione rifiuti autorizzata non aveva avuto ancora inizio.

Successivamente, nel corso del 2016, l'installazione è stata sottoposta a controllo integrato da parte di ARPA: i risultati del controllo sono annotati nella relazione del 7/09/2016 di prot. ARPA n. 75239 dalla quale non emergono violazioni alle prescrizioni impartite con l'AIA né vengono segnalate problematiche di natura tecnica o gestionale;

- con Deliberazione n. 3272 del 9/6/2016, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano di Ispezione Ambientale di cui all'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. ARPA effettuerà il controllo integrato dell'installazione con le modalità e le frequenze riportate nel proprio Programma Triennale di Ispezione Ambientale consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it;

➤ per quanto riguarda la relazione di riferimento:

Con il provvedimento di aggiornamento n. 89-10260 del 13/4/2016, si è preso atto dell'esito dello screening redatto dalla Eco eridania secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014. Da tale relazione emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento così come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dalla data di redazione dello screening non sono intervenute variazioni dell'installazione rilevanti ai fini della sussistenza

dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, perciò sono fatte salve le conclusioni già contenute nel documento sopra citato.

Ciò premesso, la Conferenza dei Servizi si è espressa in modo unanime a favore del rilascio del provvedimento di riesame alle condizioni e prescrizioni riportate in dettaglio nel presente atto.

RILEVATO che:

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale effettuata ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 3;
- non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS da parte del Sindaco del Comune di Nichelino, sede dell'installazione;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN 14001; ciò rileva ai fini delle scadenze con cui verrà effettuato il riesame con valenza di rinnovo, disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dal rilascio della presente determinazione;

RILEVATO inoltre che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'istruttoria di riesame dell'AIA che sono risultati congrui;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 *bis* dell'art. 14 ter della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza dei servizi;
- la Società ha dichiarato non applicabile all'installazione la normativa in materia di industrie a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.lgs. 105/2015. Per le valutazioni di merito si rimanda interamente per competenza alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;
- in materia di sicurezza antincendio, la Società ha dichiarato (nell'ambito del procedimento di aggiornamento cui si riferisce il provvedimento n. 18-770 del 23/1/2017) di aver ottemperato ai disposti del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. In merito si rimanda interamente, per competenza, alle valutazioni del Comando dei Vigili del Fuoco;
- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., pari a 150 a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità competente, al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

RITENUTO pertanto di:

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 30/05/2017 di prot. C.M.T. n. 65709, l'AIA rilasciata inizialmente a Team Ambiente S.p.a. con provvedimento n. 23-3469 del 2/2/2012 e la cui titolarità è stata successivamente trasferita in capo ad Eco Eridania S.p.a. in virtù della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 6-4540 del 13/2/2015;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 2 del dispositivo;
- confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

VISTI:

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 30/05/2017 di prot. C.M.T. n. 65709, l'AIA rilasciata inizialmente a Team Ambiente S.p.a. con provvedimento n. 23-3469 del 2/2/2012 e la cui titolarità è stata successivamente trasferita in capo ad Eco Eridania S.p.a. in virtù della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 6-4540 del 13/2/2015;
2. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del 152/2006 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;
 - approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di cui al Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i;
3. di confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
7. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. allegando lo schema di calcolo. È fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;
9. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento qualora necessario;

10. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il riesame dell'AIA verrà disposto dall'Autorità Competente con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo e pertanto:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (e quindi dalla data di emanazione del presente provvedimento);
- al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 *octies* comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 27/09/2017

RM/rpg

La Dirigente del Servizio
(ing. Sandra BELTRAMO)

SEZIONE 1 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITA' DI STOCCAGGIO

La tabella riportata nel seguito elenca i rifiuti di cui è autorizzato il conferimento presso l'installazione. Tutte le tipologie sotto elencate possono essere sottoposte alle seguenti operazioni di gestione rifiuti con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

D15 - deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo effettuato prima della raccolta, nel luogo di produzione);

R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo effettuato prima della raccolta, nel luogo di produzione).

1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Codice CER	Descrizione	Area di stoccaggio
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	E2
060314	salì e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	E2 - E4
060404*	rifiuti contenenti mercurio	E3 - E5
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	E3 - E5
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	E5
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	E3
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	E3
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	E3 - E5
080201	polveri di scarti di rivestimenti	E2
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	E4
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	E5
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	E2
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	E3
090104*	soluzioni di fissaggio	E3
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	E3
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	E2
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	E2
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	E2 - E5
100704	altre polveri e particolato	E2
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	E2
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	E2
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	E3
130802*	altre emulsioni	E3
150106	imballaggi in materiali misti	E2
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	E5

Codice CER	Descrizione	Area di stoccaggio
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	E5
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	E2
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	E5
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	E5
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	E2
160307*	mercurio metallico	E5
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	E3
160601*	batterie al piombo	E5
160602*	batterie al nichel-cadmio	E5
160603*	batterie contenenti mercurio	E5
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	E2
160605	altre batterie e accumulatori	E2
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	E2
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	E2
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	E2
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	E1A - E1B
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	E2
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	E3
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	E4
180108*	medicinali citotossici e citostatici	E1A - E1B - E5
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	E1A - E1B - E4
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	E5
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	E1A - E1B
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
180207*	medicinali citotossici e citostatici	E1A - E1B - E4
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	E1A - E1B
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	E2

Codice CER	Descrizione	Area di stoccaggio
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	E4
200125	oli e grassi commestibili	E4

L'installazione è costituita da due capannoni adiacenti, di struttura speculare tra essi. L'accesso è al civico 1 di Via Mentana. A sinistra rispetto all'ingresso, in area esterna, sono posizionati una pesa ed un portale per il rilevamento della radioattività. In un'apposita area ricavata all'interno del parcheggio mezzi, anch'esso posto sul lato sinistro rispetto all'ingresso, è presente un container per la messa in quarantena di rifiuti contenenti radioattività residua accidentalmente conferiti in impianto. Nella medesima area è installato un distributore di carburante ad uso aziendale, con relativa piazzola e relativo sistema di raccolta delle acque meteoriche.

All'interno dei capannoni sono state ricavate 6 aree di stoccaggio rifiuti aventi le caratteristiche dettagliate nella tabella di cui al successivo punto **1.2**), raffigurate nella "planimetria generale - stato di progetto aree di stoccaggio, rete acque" datata DIC. 2016, presente nella documentazione tecnica per il riesame dell'AIA trasmessa il 19/06/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 74669.

All'interno di ciascun capannone è ricavata un'area uffici.

1.2) MODALITA' E CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Capacità di stoccaggio	
		m ³	Mg
E1A	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati su mezzi	360	25
E1B	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati come previsto al punto 2.5)		
E3	Rifiuti liquidi pericolosi su bacino di contenimento	30	30
E4	Rifiuti liquidi non pericolosi su bacino di contenimento		
E2	Rifiuti solidi non pericolosi a terra	110	14
E5	Rifiuti solidi pericolosi a terra su pedane di contenimento		

La capacità massima di deposito è pari a **500 m³** corrispondenti a **69 Mg**. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento è pari a **69 Mg** di rifiuti pericolosi.

SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione allegata alla domanda di AIA, nelle successive comunicazioni da cui discendono gli atti di aggiornamento e nella documentazione trasmessa in occasione del presente riesame.

2.1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata ad effettuare le operazioni di stoccaggio sono esclusivamente quelle riportate al punto **1.1)** della precedente sezione **1**. I rifiuti sono depositati nei settori individuati al punto **1.2)** della precedente sezione **1**, con le modalità ivi riportate;

2.3) la capacità massima di stoccaggio dell'installazione è quella riportata al precedente punto **1.2)**, suddivisa tra i vari settori come dettagliato al medesimo punto della precedente sezione **1**;

2.4) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nelle aree appositamente individuate nella planimetria presente nella documentazione tecnica necessaria per il riesame dell'AIA trasmessa il 19/06/2017 con nota di prot. C.M.T. n. 74669. Le aree devono essere delimitate attraverso apposita segnaletica a terra e tramite l'apposizione di cartelli ben visibili che riportino la sigla identificativa dell'area e le tipologie di rifiuti in essa stoccabili;

2.5) i rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, diversi da quelli sanitari a rischio infettivo per i quali vale specificatamente quanto disposto al successivo punto **2.11)**, possono essere posizionati direttamente a terra solo se stoccati in contenitori rigidi, che possono essere impilati per un'altezza massima non superiore ai 3 metri. Per altre tipologie di contenitori (ad es. a titolo esemplificativo e non esaustivo scatole di cartone, sacchi di plastica ecc.) lo stoccaggio a terra deve avvenire tramite l'impiego di apposite strutture di contenimento per l'intercettazione del materiale fuoriuscito da eventuali lesioni del contenitore stesso;

2.6) è ammesso lo stoccaggio direttamente a terra di rifiuti solidi contenuti in big bags, che possono essere impilati al massimo su due file sovrapposte. In caso di materiali fangoso palabili, lo stoccaggio a terra è consentito solo su apposite strutture di contenimento delle eventuali perdite di liquidi;

2.7) i rifiuti liquidi possono essere stoccati su bacini di contenimento, sovrapponendoli fino ad un massimo di 3 file, purchè siano parte di un unico collo. Ai fini della presente prescrizione si intende per collo un contenitore plastico rigido o una pedana sopra la quale i contenitori sono opportunamente avvolti da cellofan;

2.8) i bacini di contenimento o le strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere dimensionati in modo da poter contenere almeno un terzo del volume complessivo dei contenitori stoccati e, in ogni caso, l'intero volume del contenitore più grande;

2.9) i colli di rifiuti così come definiti al precedente punto **2.7)**, devono riportare,

conformemente alle norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'indicazione della tipologia di rifiuto (CER e descrizione), il suo stato fisico e le sue caratteristiche di pericolo, fatti salvi gli adempimenti eventualmente previsti da altre normative specifiche in materia; la verifica della correttezza dell'etichettatura deve essere effettuata già al ricevimento dei rifiuti;

2.10) i rifiuti devono essere disposti in modo da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione. A tal fine tra i colli di rifiuti deve essere mantenuto un corridoio di larghezza almeno pari a 60 cm per l'agevole individuazione e rimozione di eventuali contenitori lesionati;

2.11) la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 254/2003 che disciplina tale specifica categoria di rifiuti. In particolare:

- i contenitori impiegati per lo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R. n.254/2003;

- i rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere posizionati direttamente a terra solo se contenuti in contenitori rigidi in plastica aventi le caratteristiche di cui al punto precedente. I contenitori di rifiuti sanitari in cartone possono essere stoccati a terra solo se posizionati su idonea struttura di contenimento, per l'intercettazione di eventuali perdite di materiale. In entrambi i casi i contenitori possono essere impilati al massimo su quattro file sovrapposte;

- la movimentazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuata in condizioni tali da non determinare rischi per la salute degli operatori: su tale tipologia di rifiuti non sono ammesse operazioni di travaso, cernita o compattazione ed altre operazioni di manipolazione diverse dalle attività di carico e scarico. Non è, parimenti, prevista attività di sanificazione di contenitori riutilizzabili;

- in caso di rivenimento di un contenitore deteriorato od in cattivo stato, sono ammesse le operazioni di reinfustamento secondo la procedura riportata nella "Procedura del sistema di gestione integrato – protocollo gestione rifiuti" Cod. POI25 Rev1 del 13/9/2016 e s.m.i. allegata alla comunicazione del 29/12/2016 di prot. C.M.T. n. 151781. Nel caso in cui lo sversamento di materiale a rischio infettivo interessi il bacino di contenimento, lo stesso dovrà essere sottoposto ad idonea disinfezione;

- presso l'installazione deve essere disponibile un congruo numero di contenitori omologati per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari nuovi da utilizzare in caso di necessità per le procedure di reinfustamento di cui al punto precedente, oltre che idonei DPI per la protezione degli operatori;

- la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non deve superare i cinque giorni. Tale disposizione non si applica a rifiuti sanitari diversi da quelli pericolosi a rischio infettivo quali ad es. medicinali, reflui da laboratorio ecc.;

2.12) la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso deve avvenire nel rispetto di quanto specificatamente disposto dal D.lgs. 49/2014 e s.m.i.. In caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al punto **2.18)**;

2.13) non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati. È onere del gestore verificare, anche tramite l'effettuazione di analisi periodiche o di verifiche presso il produttore, che i rifiuti che potrebbero in ragione della loro origine essere contaminati o contenere

PCB (ad. es. oli minerali usati, apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi) siano privi di tali inquinanti, in modo tale da assicurarne il corretto smaltimento presso gli impianti di destinazione finale;

2.14) la gestione delle batterie, pile ed accumulatori deve avvenire nel rispetto dei disposti del D.lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
- non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e dotati di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti dagli accumulatori stessi. I contenitori stoccati all'aperto dovranno essere dotati di idonee coperture atte a proteggerli dalle acque meteoriche ed evitarne l'accumulo sul fondo;

2.15) fatto salvo quanto previsto al precedente punto **2.13)**, gli oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.16) deve essere mantenuto in efficienza il sistema di rilevamento della radioattività sui rifiuti in ingresso all'impianto;

2.17) devono essere sottoposti a controllo radiometrico i rifiuti di origine sanitaria, indipendentemente dal loro rischio infettivo, e i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, secondo l'apposita procedura dell'SGA Aziendale POI24_Nichelino – Protocollo Controlli Radiometrici. La procedura, nella sua ultima revisione, deve essere trasmessa al Servizio scrivente entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento ;

2.18) in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, il gestore dovrà adottare le procedure previste dall'art. 25 del D.lgs. 230/1995 e s.m.i. e dal "*Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino*" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione 27035, secondo quanto stabilito nella procedura operativa facente parte dell'SGA aziendale. Il presente provvedimento non autorizza la gestione di materiale radioattivo la cui presenza presso l'installazione è da considerarsi evento eccezionale ed accidentale e deve e la cui detenzione deve essere limitata ai tempi tecnici necessari all'avvio a corretto smaltimento secondo la procedura dell'SGA, appositamente implementata;

2.19) i rifiuti di mercurio così come definiti dal Regolamento (UE) 2017/852 devono essere gestiti secondo le modalità riportate nella documentazione trasmessa in data 26/9/2017 con nota di prot. C.M.T. n. 112287, che si intende interamente richiamata nel presente provvedimento. Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione il gestore dovrà predisporre apposita procedura operativa per la gestione dei rifiuti costituiti da

mercurio metallico, da rendere parte integrante dell'SGA Aziendale. Tale procedura dovrà essere trasmessa, nei medesimi termini, al Servizio in intestazione;

2.20) è vietato il ritiro di rifiuti di natura domestica, conferiti da privati cittadini;

2.21) deve essere mantenuta in efficienza la pavimentazione dei capannoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti. Le operazioni di lavaggio, pulizia e disinfezione (in caso di sversamenti di materiali che la richiedano) devono essere effettuate con i sistemi appositamente previsti nella documentazione progettuale. I reflui liquidi devono essere smaltiti come rifiuti in impianti autorizzati. I materiali assorbenti utilizzati per la pulizia delle aree in caso di sversamenti di rifiuti a rischio infettivo devono essere smaltiti a loro volta come rifiuti pericolosi a rischio infettivo;

2.22) presso l'installazione devono essere disponibili dispositivi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 qualora applicabili all'attività cui il provvedimento si riferisce;

2.23) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli Organi di vigilanza e controllo, compreso il Comune di Nichelino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte del gestore. Deve essere reso possibile, inoltre, il prelievo di qualunque sostanza presente nell'insediamento e reperire un referente tecnico;

2.24) la presente autorizzazione deve essere custodita, anche in copia, presso l'installazione a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

2.25) al verificarsi di situazioni di emergenza, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Nichelino, indicando la problematica riscontrata, le modalità e le tempistiche previste per la sua risoluzione, aggiornando se necessario la procedura di gestione delle emergenze già in essere presso l'installazione e facente parte dell'SGA aziendale;

2.26) in caso di rilevamento di sorgenti orfane, vale quanto disposto al precedente punto **2.18)** del presente allegato;

2.27) in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione (con un anticipo di almeno 60 giorni) al Servizio scrivente. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti presenti ed alla dismissione delle strutture con le modalità e le tempistiche contenute in apposito piano di dismissione aggiornato che dovrà essere trasmesso al Servizio scrivente entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto e che andrà, in ogni caso, aggiornato in occasione del preavviso di fine esercizio.

SEZIONE 3 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Nichelino.

Il Servizio in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

4.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento¹ suddivisi per CER;
- quantitativi di rifiuti di mercurio eventualmente gestiti desunti dal registro istituito ai sensi del Regolamento (UE) 2017/852;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

4.2) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it.

4.4) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

¹ per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2018 dovranno essere inviati i dati relativi al 2017.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.